

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5286 del 12/10/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MAMBELLI - S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Dragoni n. 75/C. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio all'ingrosso di prodotti chimici sito nel Comune di Forlì, Via Dragoni n. 75/C.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5494 del 12/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MAMBELLI - S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Dragoni n. 75/C. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio all'ingrosso di prodotti chimici sito nel Comune di Forlì, Via Dragoni n. 75/C.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 28/05/2018, acquisita ai Prot. Com.li 46956-46960 e da Arpae ai PGFC/2018/8734-8736 del 01/06/2018, da **MAMBELLI - S.R.L.** nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Forlì, Via Dragoni n. 75/C, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di commercio all'ingrosso di prodotti chimici sito nel Comune di Forlì, Via Dragoni n. 75/C, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 51518 del 12/06/2016, acquisito da Arpae al PGFC/2018/9409 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi

decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Forlì, AUSL della Romagna – Sede di Forlì, Arpae;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 59594 del 05/07/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/10773, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Dato atto che in data 17/07/2018 la ditta ha trasmesso quanto richiesto, acquisito da Arpae al PGFC/2018/11457;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 59795 del 06/07/2018, acquisita al PGFC/2018/10804, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA P. Galeffi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Dragoni, 75/C rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 04/10/2018, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati: *“(…) **Visto** che con nota prot. n. 56994 del 27/06/18, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/10288, il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:*

“Atteso che:

- il terreno oggetto dell'istanza risulta avere destinazione di ZNI b (98)

- che le norme vigenti non consentono l'insediamento di destinazioni d'uso di tipo produttivo in tale zona urbanistica;

- che dall'istanza presentata si evince il carattere produttivo del fabbricato in esame;

- che può trovare applicazione, per il caso in esame, l'Art. 14 - Interventi diretti - delle Norme di POC, che consente, al comma 2, in assenza di strumento attuativo preventivo, l'intervento diretto per opere fino alla ristrutturazione edilizia e alla demolizione, nonché, quindi, la permanenza dell'uso in atto nell'immobile, ancorché in contrasto con la destinazione di zona urbanistica;

Tutto ciò premesso SI ATTESTA la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Fg 85 part. 55 - per l'attività svolta dalla richiedente, nei limiti di cui al citato art. 14 delle NTA di POC vigente.

Resta fermo il rispetto dell'art. 6 delle Norme del Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico e dell'art. 50 Area a Vulnerabilità idrogeologica elevata e estremamente elevata - art. 50, comma 7 delle norme di Piano strutturale comunale”;

Tenuto conto che l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0218232/P del 29/08/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/13611 del 29/08/18, ha espresso *“parere favorevole per quanto di competenza”*;

Vista la relazione tecnica PGFC/2018/15623 del 01/10/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

***Atteso** che l'acquisizione dei succitati assenti consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;*

***Evidenziato** che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...)"*

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **MAMBELLI - S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **MAMBELLI - S.R.L.** (C.F./P.IVA 01251890404) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Dragoni n. 75/C, **per lo stabilimento di commercio all'ingrosso di prodotti chimici sito nel Comune di Forlì, Via Dragoni n. 75/C.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Forlì con nota del 12/06/2018 acquisita al protocollo PGFC/2018/9409 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- AUSL della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2018/9239 del 08/06/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2018/9238 del 08/06/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì – Servizio Urbanistica di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 56994 del 27/06/18, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/10288, il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

“Atteso che:

- *il terreno oggetto dell'istanza risulta avere destinazione di ZNI b (98)*
- *che le norme vigenti non consentono l'insediamento di destinazioni d'uso di tipo produttivo in tale zona urbanistica;*
- *che dall'istanza presentata si evince il carattere produttivo del fabbricato in esame;*
- *che può trovare applicazione, per il caso in esame, l'Art. 14 - Interventi diretti - delle Norme di POC, che consente, al comma 2, in assenza di strumento attuativo preventivo, l'intervento diretto per opere fino alla ristrutturazione edilizia e alla demolizione, nonché, quindi, la permanenza dell'uso in atto nell'immobile, ancorchè in contrasto con la destinazione di zona urbanistica;*

Tutto ciò premesso SI ATTESTA la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Fg 85 part. 55 - per l'attività svolta dalla richiedente, nei limiti di cui al citato art. 14 delle NTA di POC vigente.

Resta fermo il rispetto dell'art. 6 delle Norme del Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico e dell'art. 50 Area a Vulnerabilità idrogeologica elevata e estremamente elevata - art. 50, comma 7 delle norme di

Piano strutturale comunale”;

L'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0218232/P del 29/08/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/13611 del 29/08/18, ha espresso “*parere favorevole per quanto di competenza*”.

Con nota PGFC/2018/15623 del 01/10/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

EMISSIONE E1 - L'emissione E1 prodotta dalla cappa carrellata ha una portata massima di 1.400 mc/h, con durata variabile in relazione all'operazione svolta, solo travaso o travaso e preparazione di una diluizione, ed al numero di operazioni da svolgere. Indicativamente può essere utilizzata da 15 minuti a 1-2 ore/giorno, ma in modo molto discontinuo, e in relazione alle richieste dei clienti, 2-5 volte/mese. Si valuta di prescrivere l'utilizzo di tale cappa carrellata per le operazioni di travaso delle soluzioni acide (come richiesto dal proponente) nonché, a titolo precauzionale per contenere l'eventuale formazione di aerosol, dell'ipoclorito di sodio e della soda caustica.

EMISSIONI DI SERBATOIO DI SOLUZIONI ACIDI - Alcuni prodotti acidi presentano caratteristiche di volatilità alle condizioni di deposito (es. acido nitrico, acido cloridrico, ecc.) per cui nell'aria espulsa dai serbatoi sono presenti tracce di prodotto inquinate. Per questi serbatoi viene mantenuto il sistema di ricircolo dell'aria espulsa durante le operazioni di rifornimento del prodotto, per cui l'aria potenzialmente inquinata viene raccolta entro la cisterna conferente, e non ci sono emissioni in atmosfera. Relativamente alle guardie idrauliche, la Ditta evidenzia che, si tratterebbe di dispositivi di sicurezza che non hanno emissioni in atmosfera, se non in presenza di criticità che determinino sovrappressione nei serbatoi, e in questo caso l'espulsione dell'aria è limitata ad alcune centinaia di litri. Poiché l'aria espulsa può contenere tracce del prodotto in forma gassosa, nella guardia idraulica il liquido è costituito da una soluzione alcalina, generalmente preparata con soda sino a pH 11/12, in modo che le tracce di sostanza acida vengono neutralizzate in forma di sale, e l'aria emessa sia priva di inquinanti. Il titolo di alcalinità nel liquido presente nella guardia idraulica viene verificato con frequenza bisettimanale, e ripristinato al raggiungimento del valore soglia stabilito in pH 7,5. Nel merito di quanto sostenuto dalla Ditta si osserva che le guardie idrauliche sono state prescritte in passato con ordinanza sindacale alla stregua di un sistema di abbattimento/trattamento delle emissioni diffuse che interviene nel normale funzionamento del serbatoio (respirazione). Le emissioni in atmosfera derivanti da questi serbatoi sono classificabili come diffuse.

EMISSIONI DI SERBATOIO DI SOLUZIONI SALINE - La maggior parte di tali serbatoi contengono soluzioni saline (Tab. 1), comunque classificate come sostanze pericolose, e sono tutti dotati da guardie idrauliche di sicurezza. La ditta sostiene che tali sfiati d'aria non contengono alcun inquinante ma solo aria ed eventualmente vapore d'acqua. La ditta dichiara inoltre che il rifornimento del prodotto viene eseguito quando la scorta scende sotto al 20%, quindi per le emissioni è stato considerato un volume d'aria espulsa pari all'80% del volume del serbatoio, nel tempo che mediamente viene impiegato per lo scarico del prodotto. La frequenza delle emissioni è variabile da una volta ogni 10 giorni, come nel caso del serbatoio 27/B, sino ad una volta ogni 150 giorni come nel caso dei serbatoi 12, 13, 22 e 25. La Ditta richiede di eliminare dalle cisterne contenenti soluzioni saline la guardia idraulica e il dispositivo per la realizzazione del ciclo chiuso durante le operazioni di carico-scarico da autocisterne. Si valuta la richiesta di eliminazione della guardia idraulica e del ciclo chiuso favorevolmente con l'eccezione dell'ipoclorito di sodio per i cui serbatoi di stoccaggio si prescrive di mantenere a titolo precauzionale la presenza delle guardie idrauliche e del circuito chiuso per il rifornimento del prodotto. Le emissioni in atmosfera derivanti da questi serbatoi di soluzioni saline sono classificabili come diffuse.

EMISSIONI DI SERBATOIO DI SOLUZIONI SODA - Analoga richiesta viene avanzata dalla Ditta per i serbatoi che contengono soluzioni di soda, riportati nella tabella 3 delle integrazioni del 18/07/2018, in quanto anche la soda caustica non è volatile. In caso di rimozione del circuito chiuso per il rifornimento del prodotto l'emissione consiste nell'espulsione dell'aria presente nel serbatoio per il volume del prodotto

immeso; la frequenza del rifornimento è variabile da 20 a 35 giorni e la durata dello sfiato è di circa 50-60 minuti per operazione di riempimento. La Ditta rileva che anche per questi serbatoi la rimozione della guardia idraulica è ininfluente sulle emissioni in atmosfera in quanto, essendo dispositivo di sicurezza, lo sfiato si verifica solo in presenza di criticità ed è limitato a poche centinaia di litri di aria priva di inquinanti. Nel merito, al fine di contenere eventuali formazioni di aerosol alcalini si valuta, a titolo precauzionale di mantenere la presenza delle guardie idrauliche con acqua acidificata a pH inferiore a 2 e del circuito chiuso per il rifornimento del prodotto. Le emissioni in atmosfera derivanti da questi serbatoi sono classificabili come diffuse.

EMISSIONI DEI SERBATOI, 10 E 27A (ACQUA PER DILUIZIONE) - Gli sfiati derivanti da questi serbatoi adibiti allo stoccaggio di acqua utilizzata per la diluizione nella preparazione di soluzioni a titolo inferiore non sono assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del Dlgs 152/06, in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

E2 (SERBATOI 5A, 5B E 5C PER CLORITO DI SODIO 25%) E E3 (SERBATOI 6B E 6C PER IPOCLORITO DI SODIO 18%) E SERBATOIO 6A (ACQUA PER DILUIZIONE) - Trattandosi di sfiati che recapitano all'interno del magazzino e non all'esterno, non si tratta di emissioni in atmosfera oggetto dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del Dlgs 152/06.

Conclusioni - Il relazione a quanto sopra rilevato si ritiene che non sussistano elementi ostativi alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con il rilascio di AUA per i punti di emissione indicati nel rispetto delle prescrizioni sopra richiamate che di seguito si riassumono:

1. le cisterne adibite al deposito di soluzioni acide, basiche (soda caustica) e di ipoclorito di sodio devono essere dotate di guardia idraulica come da descrizione fornita nell'istanza preceduta da una valvola a T nella quale sia innestato un raccordo flessibile durante le operazioni di carico scarico con l'autocisterna in modo che l'aria espulsa durante il travaso sia dal serbatoio in fase di carico che dalla autocisterna in fase di scarico venga aspirata rispettivamente nella autocisterna o nel serbatoio stesso a compensazione del vuoto prodotto;
2. le guardie idrauliche dei serbatoi di deposito degli acidi devono contenere acqua alcalinizzata con valore di pH superiore a 8 da controllare con frequenza bisettimanale;
3. le guardie idrauliche dei serbatoi di deposito delle basi devono contenere acqua acidificata con valore di pH inferiore a 2 da controllare con frequenza bisettimanale;
4. le guardie idrauliche dei serbatoi di deposito dell'ipoclorito di sodio devono contenere acqua;
5. le operazioni di travaso o travaso e preparazione di una diluizione in cisternetta di soluzioni acide, basiche e ipoclorito di sodio devono avvenire con l'impiego della cappa aspirante carrellata di cui all'emissione E1;
6. obbligo di tenuta di un registro su cui annotare le operazioni di sorveglianza periodica delle guardie idrauliche, gli eventuali interventi manutentivi, la sostituzione del carbone nella cappa carrellata di cui all'emissione E1;
7. obbligo di conservare presso lo stabilimento la planimetria dello stabilimento Tav. 1 "Emissioni in atmosfera" e la Tabella 1 "Elenco serbatoi depositi e prodotti associati", presentate per il rilascio dell'autorizzazione ed eventuali successivi aggiornamenti, dalle quali sia possibile dedurre le sostanze, compreso il titolo, contenute in ogni serbatoio, da esibire su richiesta dell'autorità competente.

Resta fermo che eventuali modifiche alle sostanze pericolose detenute nelle cisterne devono essere preventivamente comunicate nel rispetto delle procedure di cui all'art. 6 del DPR 59/13

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 28/05/2018 prot. n. 46956 e prot. n. 46960, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti gli sfiati dei seguenti serbatoi, non assoggettati alla presente autorizzazione:

SERBATOIO N. 10 – ACQUA PER DILUIZIONE

SERBATOIO N. 27A - ACQUA PER DILUIZIONE

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. 26 – CALDAIA LOCALI USO UFFICIO (< 35 Kw, a metano)

relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tale non soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalle operazioni di travaso o travaso e preparazione di diluizioni in cisternette sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – CAPPA DI ASPIRAZIONE MOBILE (travaso e diluizione in cisternette preparazione di soluzioni di acidi, soda caustica e ipoclorito di sodio)

Impianto di abbattimento: prefiltro a cartuccia in cellulosa, filtro a carboni attivi

Portata massima	1.400	Nmc/h
Durata	2	h/g

2. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dalle operazioni di carico-scarico e stoccaggio in serbatoi di soluzioni pericolose sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

a) *SERBATOI DI SOLUZIONI DI ACIDI*

EMISSIONE N. 5 – SERBATOIO N. 26/A – ACIDO CLORIDRICO

EMISSIONE N. 11 – SERBATOIO N. 20 – ACIDO NITRICO 53%

EMISSIONE N. 12 – SERBATOIO N. 19 – ACIDO FOSFORICO

EMISSIONE N. 13 – SERBATOIO N. 18 – ACIDO ACETICO

EMISSIONE N. 14 – SERBATOIO N. 17 – ACIDO SOLFORICO 50%

EMISSIONE N. 16 – SERBATOIO N. 14 – ACIDO SOLFORICO 50%

EMISSIONE N. 20 – SERBATOIO N. 8 – ACIDO SOLFORICO 98%

Impianto di abbattimento/contenimento: valvola a T e raccordo flessibile per collegamento “carico-scarico” e guardia idraulica (acqua alcalinizzata pH >8)

b) *SERBATOI DI SOLUZIONI SALINE*

EMISSIONE N. 6 – SERBATOIO N. 25 – SODIO BISOLFITO

EMISSIONE N. 8 – SERBATOIO N. 23 – CARBONATO DI SODIO

EMISSIONE N. 9 – SERBATOIO N. 22 – CLORURO FERRICO

EMISSIONE N. 10 – SERBATOIO N. 21 – POLICLORURO ALLUMINIO

EMISSIONE N. 15 – SERBATOIO N. 15 – POLICLORURO ALLUMINIO

EMISSIONE N. 17 – SERBATOIO N. 13 – CLORURO FERRICO

EMISSIONE N. 18 – SERBATOIO N. 12 – CLORURO FERRICO

c) *SERBATOIO DI SOLUZIONE DI IPOCLORITO DI SODIO*

EMISSIONE N. 4 – SERBATOIO N. 27/B – SODIO IPOCLORITO 18%

Impianto di abbattimento/contenimento: valvola a T e raccordo flessibile per collegamento “carico-scarico” e guardia idraulica (acqua)

d) *SERBATOI DI SOLUZIONI DI SODA*

EMISSIONE N. 7 – SERBATOIO N. 24 – SODA CAUSTICA 30% O 50%

EMISSIONE N. 21 – SERBATOIO N. 7 – SODA CAUSTICA 30% O 50%

EMISSIONE N. 22 – SERBATOIO N. 6 – SODA CAUSTICA 30% O 50%

EMISSIONE N. 23 – SERBATOIO N. 5 – SODA CAUSTICA 30% O 50%

EMISSIONE N. 24 – SERBATOIO N. 30 – SODA CAUSTICA 30% O 50%

EMISSIONE N. 25 – SERBATOIO N. 29 – SODA CAUSTICA 30% O 50%

Impianto di abbattimento/contenimento: valvola a T e raccordo flessibile per collegamento “carico-scarico” e guardia idraulica (acqua acidificata pH < 2)

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, da N. 4 a N. 18 e da N. 20 a N. 25** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa e Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alle emissioni N. 1, da N. 4 a N. 18 e da N. 20 a N. 25**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. I serbatoi adibiti al deposito di soluzioni acide, basiche (soda caustica) e di ipoclorito di sodio devono essere dotate di guardia idraulica come da descrizione fornita nell'istanza, preceduta da una valvola a T nella quale sia innestato un raccordo flessibile durante le operazioni di carico scarico con l'autocisterna, in modo che l'aria espulsa durante il travaso sia dal serbatoio in fase di carico che dalla autocisterna in fase di scarico venga aspirata, rispettivamente, nella autocisterna o nel serbatoio stesso a compensazione del vuoto prodotto.
7. Le guardie idrauliche dei serbatoi di deposito degli acidi devono contenere acqua alcalinizzata con valore di pH superiore a 8 da controllare con frequenza bisettimanale.
8. Le guardie idrauliche dei serbatoi di deposito delle basi devono contenere acqua acidificata con valore di pH inferiore a 2 da controllare con frequenza bisettimanale.
9. Le guardie idrauliche dei serbatoi di deposito dell'ipoclorito di sodio devono contenere acqua.
10. Le operazioni di travaso o travaso e preparazione di una diluizione in cisternetta di soluzioni acide, basiche e ipoclorito di sodio devono avvenire con l'impiego della cappa aspirante carrellata di cui all'emissione E1.
11. Le operazioni di sorveglianza periodica delle guardie idrauliche, gli eventuali interventi manutentivi, la sostituzione del carbone nella cappa carrellata di cui all'emissione E1, devono essere annotati sul registro di cui al successivo **punto 13**.
12. Dovranno essere conservate presso lo stabilimento la planimetria Tav. 1 "Emissioni in atmosfera" e la Tabella 1 "Elenco serbatoi depositi e prodotti associati", presentate per il rilascio dell'autorizzazione ed eventuali successivi aggiornamenti, dalle quali sia possibile dedurre le sostanze, compreso il titolo, contenute in ogni serbatoio, da esibire su richiesta dell'autorità competente. Resta fermo che eventuali successivi aggiornamenti, a seguito di modifiche alle sostanze pericolose detenute nelle cisterne, devono essere preventivamente comunicate nel rispetto delle procedure di cui all'art. 6 del DPR 59/13.
13. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotate le operazioni di sorveglianza periodica delle guardie idrauliche, gli eventuali interventi manutentivi, la sostituzione del carbone nella cappa carrellata di cui all'emissione E1, così come richiesto al precedente **punto 11**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.